

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Ufficio Affari Amministrativi

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento Tel. 0461497010 - Fax 0461497078 e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

> AI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AL CONSORZIO COMUNI TRENTINI Via Torre Verde, 21 38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI
COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI COMPRENSORI PROVINCIALI LORO SEDI

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE S E D E

ALLE COMMISSIONI COMPRENSORIALI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA <u>LORO SEDI</u>

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI LORO SEDI Trento, 16 MAGGIO 2005

Prot. n. **2585/05** 13-II-PGM

Oggetto: Attuazione dell'articolo 104 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di deroghe urbanistiche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali nonché riapprovazione, con modifiche, del nuovo "Testo unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005, che sarà prossimamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, si è provveduto a dare attuazione all'articolo 104 bis della L.P. n. 22 del 1991, come modificata con la L.P. n. 10 del 2004, in materia di deroghe semplificate per il superamento delle barriere architettoniche e di parcheggi interrati per edifici residenziali. La deliberazione è consultabile e scaricabile dal sito web del Servizio (www.provincia.tn.it –urbanistica – normativa).

La predetta deliberazione ha altresì introdotto delle significative novità nella disciplina delle deroghe urbanistiche, che si illustrano di seguito, ed ha approvato infine il nuovo "Testo unico" coordinato con le modifiche predette.

Le modifiche, come premesso, hanno in primo luogo la finalità di attuare le disposizioni introdotte dalla L.P. 10 del 2004 in materia di deroghe che, con l'introduzione dell'articolo 104 bis nella L.P. n. 22 del 1991, hanno previsto:

- la semplificazione delle procedure per il superamento delle barriere architettoniche prevedendo che le stesse sono autorizzate direttamente dal comune, previo parere della commissione edilizia (se richiesto dal regolamento edilizio comunale), senza l'autorizzazione del Consiglio comunale, con lo stesso procedimento previsto dalla legge "Tognoli" per i parcheggi interrati;
- introduzione di una disciplina provinciale in materia di parcheggi, che sostituisce le norme statali mantenendo però la procedura semplificata prevista dalle norme medesime.

Considerato altresì che la L.P. n. 10 del 2004 costituisce una legge ponte fra l'attuale legge provinciale n. 22 del 1991 e la programmata legge di riforma organica della disciplina urbanistica, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ed in coerenza con la riforma istituzionale recentemente approvata dalla Giunta provinciale, la modifica prevede altresì una ulteriore estensione della competenza esclusiva dei comuni nell'esercizio dei poteri di deroga, prescindendo dal nulla osta della Giunta provinciale.

In seguito al nuovo riparto di competenze, rientreranno nella **competenza esclusiva dei comuni gran parte dei provvedimenti** di deroga, riguardanti sostanzialmente gli indici edilizi (altezze, volumi densità edilizia, confini, ecc.).

La **competenza provinciale**, con il nulla-osta della Giunta, rimarrà solo per i seguenti interventi:

- interventi che risultano in **contrasto con la destinazione di zona**,;

- interventi in contrasto con la disciplina riguardante la tutela degli **insediamenti storici**;
- interventi riguardanti impianti di risalita e strutture sportive;
- interventi per **opere di infrastrutturazione e urbanizzazione**, con esclusione dei parcheggi di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale che sono di competenza comunale;
- opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche.

La modifica prevede anche le seguenti **novità nell'elenco di opere** di cui all'<u>ALLEGATO</u>1 che possono beneficiare di deroga:

- per i **campeggi** è ammessa la deroga, in coerenza con l'articolo 9, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, non solo per la riqualificazione ma anche per un leggero aumento di ricettività solo per i campeggi in riva ai laghi purché accompagnato dall'allontanamento dalla riva o dalla migliore fruibilità pubblica delle rive;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 del PUP per le aree produttive di interesse provinciale, la deroga è ammessa anche per **strutture** per deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati **nell'industria delle costruzioni**;
- si estende la deroga anche per opere destinate all'ampliamento di attività di **commercio all'ingrosso** aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale;
- la deroga è estesa altresì ai parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici di pertinenza di unità immobiliari **con destinazione diversa da quella residenziale**, per soddisfare gli standard.

Al fine di consentire alla Giunta provinciale l'esercizio dei poteri di vigilanza in materia di urbanistica previsti dagli articoli 134 e 135 della legge provinciale n. 22 del 1991, la deliberazione di modifica ha disposto che **copia dei provvedimenti** di autorizzazione delle deroghe urbanistiche di competenza esclusivamente comunale riguardanti sia opere di privati che comunali dovrà essere inviate alla Giunta medesima per il tramite del **Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio Affari amministrativi.**

La deliberazione di modifica della Giunta provinciale del 13 maggio ha inoltre previsto che le nuove disposizioni si applicano, oltre che alle domande di autorizzazione in deroga presentate successivamente alla data della sua adozione, anche ai procedimenti di autorizzazione in deroga che non risultino conclusi, mediante l'adozione del provvedimento finale del comune o rispettivamente della Provincia, alla data medesima.

Ne consegue che tutte le deroghe già inviate alla Provincia che non siano state approvate con il nulla osta della Giunta provinciale entro la seduta del 13 maggio divenute ora di competenza esclusiva dei comuni verranno restituite ai comuni medesimi per la prosecuzione della procedura mediante il rilascio della concessione edilizia. Allo stesso modo le deroghe per le barriere architettoniche che non siano state ancora autorizzate dal Consiglio comunale, sempreché abbiano ottenuto il parere della commissione edilizia (in quanto richiesto dai regolamenti edilizi comunali) e a condizione che risultino coerenti con gli indirizzi di cui all'ALLEGATO 2 del nuovo Testo unico, potranno essere rilasciate direttamente dall'organo comunale competente al rilascio della concessione edilizia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE - dott. Pier Giorgio Mattei -